



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, nella parte in cui prescrive la vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e del Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, sugli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

VISTO il decreto interministeriale del 24 luglio 1995 con cui, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, si è trasformato in ente con personalità giuridica di diritto privato;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

VISTO in particolare l'articolo 6 del predetto decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 "Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti", commi 1 e 3, laddove sono stabiliti gli elementi che lo statuto dell'ente deve contenere e i requisiti dei componenti degli organi statutari;

VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 1997, concernente l'inclusione nell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", con apposita gestione separata, della categoria dei giornalisti professionisti e pubblicisti che esercitano attività autonoma di libera professione;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", ed in particolare l'articolo 1, comma 103, laddove è previsto che "*Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi*";

VISTO l'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dall'art. 1, comma 312, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, laddove è disposto che "*entro il 31 gennaio 2023, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa*";

VISTO l'art. 1, comma 116-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale dispone che "*decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”;

VISTA la nota prot. 07 del 1° febbraio 2023 con cui l'INPGI ha comunicato la mancata approvazione da parte del Consiglio Generale del testo del nuovo statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata prevista dall'art. 16, comma 6, dello statuto vigente;

RILEVATO che è decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 previsto dal citato art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dall'art. 1, comma 312, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO opportuno individuare nel Presidente del Collegio Sindacale dell'INPGI la figura del Commissario *ad acta* per la realizzazione delle prescrizioni, di cui al richiamato articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTE l'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative e le dichiarazioni rese dal dott. Paolo Reboani sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, nonché sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RITENUTO che ricorrano le condizioni previste dalla legge per la nomina di un commissario *ad acta* da parte dei Ministeri vigilanti;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 116-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 1, comma 312, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dott. Paolo REBOANI è nominato commissario *ad acta* con il compito di adottare le modifiche dello statuto dell'INPGI, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento dell'Istituto alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il commissario *ad acta* adotta le modifiche statutarie di cui al comma precedente entro tre mesi dalla data del presente decreto e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
3. Le modifiche statutarie di cui al comma 2 devono riguardare anche le norme sulle modalità di svolgimento delle procedure elettorali.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. L'esecuzione delle nuove procedure elettorali è demandata agli organi dell'Istituto attualmente in carica.
5. Il mandato del commissario *ad acta* decorre dalla data di adozione del presente decreto e scade alla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 2.
6. Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente articolo e fino alla cessazione dello stesso, il commissario *ad acta* si avvarrà dell'apparato organizzativo dell'INPGI.
7. Lo svolgimento dell'incarico è a titolo gratuito.

Del presente decreto, la cui efficacia decorre dalla data di adozione, è data notizia tramite pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 31 marzo 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

F.to Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze

F.to Giancarlo Giorgetti